

Codice A1816A

D.D. 10 aprile 2018, n. 996

R.D. 523/1904 - PI 5686 - Concessione demaniale per mantenimento attraversamento aereo condotta idrica e autorizzazione idraulica per lavori adeguamento sostegno sulla sponda sx rio Mortesino, in comune di Cervasca (CN). - PROROGA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA ASSENTITA CON D.D. 626/A1816A del 07/03/2017. Richiedente: 1^ Distretto Irriguo Elettrico "Fernando Olivero" di Vignolo e Cervasca Conzorzio Irrigazione Sx Stura CN

In data 05/03/2018 il Consorzio di irrigazione Sinistra Stura, con sede in Cuneo, Corso Nizza 37, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n. 5686, rilasciata dallo scrivente Settore con D.D.626/A1816A del 07/03/2017, per il mantenimento di un attraversamento aereo di una condotta idrica e per l'esecuzione di lavori di adeguamento del suo sostegno sulla sponda sinistra del rio Mortesino, in comune di Cervasca (CN).

Con il disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale n. 2928 del 09/05//2017, approvato con la D.D. n.1341/A1816A del 11/05/2017 (pratica demaniale CNA796), il Settore scrivente provvedeva a regolarizzare il mantenimento dell'attraversamento aereo della condotta idrica.

Considerato che i lavori di adeguamento del sostegno della condotta idrica alla data attuale non sono stati iniziati e che le condizioni dell'area non sono mutate rispetto a quelle originarie.

Preso atto che con il provvedimento D.D. 969/A1816A del 06/04/2018 (Polizia Idraulica 5913) sono stati autorizzati i lavori per la realizzazione di un muro spondale, sia a monte che a valle del manufatto di appoggio della condotta idrica in sinistra idrografica del rio.

Ritenuto che il rifacimento del manufatto di sostegno della condotta idrica debba avvenire in allineamento all'opera muraria di cui alla D.D. 969/A1816A del 06/04/2018.

Considerato che i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 626/A1816A del 07/03/2017, salvo un maggior arretramento del sostegno nella sponda sinistra per consentire la continuità della difesa spondale.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 07/03/2018, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Mortesino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n.626/A1816A del 07/03/2017;
- vista la D.D. n.969/A1816A del 06/04/2018 (autorizzazione difesa spondale)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 07/03/2018, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 626/A1816A del 07/03/2017.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 626/A1816A del 07/03/2017, rispettando tutte le condizioni e prescrizioni in essa indicati, con l'ulteriore condizione che il rifacimento del manufatto di sostegno della condotta idrica in sponda sinistra idrografica dovrà essere arretrato allineandosi all'opera muraria autorizzata con provvedimento D.D. 969/A1816A del 06/04/2018 (Polizia Idraulica 5913).

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI